Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 11 gennaio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL-L'11 GENNAIO 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1185.

Piante organiche dei magistrati addetti alle Corti di appello, alle Procure generali presso le Corti di appello, ai Tribunali, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali e alle Preture.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL-L'11 GENNAIO 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Errata-corrige dei dati di tariffa pubblicati per la provincia di Treviso nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 50 del 24 febbraio 1962 riguardante il nuovo catasto edilizio urbano.

(10685)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. 1181.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma ed all'Automobile Club di Caltanissetta ad acquistare un immobile.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma e l'Automobile Club di Caltanissetta vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, per destinarli a sede dei propri uffici, dall'ing. Appio Montiroli, per il prezzo di L. 19.750.000, l'intero piano rialzato - esteso mq. 400,17 - e porzione del piano terreno - estesa mq. 189,52 - con i proporzionali diritti condominiali, del fabbricato sito in Caltanissetta alla via Napoleone Colaianni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. 1182.

Autorizzazione all'Automobile Club di Cosenza ad acquistare un immobile.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Cosenza viene autorizzato ad acquistare in proprietà, per la costruzione di un « Villaggio turistico-sportivo », dai signori Gervasi Mario, Giovanni, Giuseppe, Antonio, Pasquale, Gennaro, Ida, Maria, Adele, Concetta, Mario, Amalia, Pasquale, Irene, Emilio, Eugenio, Vincenzo, Armando, Pasquale, Luigi; Canonaco Giuseppe e Pietro; Imbrogno Rosina e Dodaro Rosina, per il complessivo prezzo di L. 3.375.000, in ragione di L. 75 al mq., l'appezzamento di terreno sito nel comune di Mendicino alla contrada « Rosario », esteso mq. 45.000, censito al foglio 4, particelle diverse.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. 1183.

Autorizzazione all'Automobile Club di Pistoia ad accettare la donazione di un immobile.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Pistoia viene autorizzato ad accettare, per la costruzione di locali, da adibire a sede della propria delegazione, e di una stazione di rifornimento carburanti, la donazione, da parte del comune di Pescia, del suolo pubblico esteso mq. 230, sito in Pescia, all'incrocio fra la via Amendola e via Trieste, censito al foglio 87, mappali 144 e 146.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. 1184.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma ed all'Automobile Club di Trapani ad acquistare un immobile.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Trapani vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, per la costruzione di locali da destinare a sede dei propri uffici, dai signori D'Alì Giacomo, Rosalia, Maria Luisa, Angelina, Antonietta ed Antonio; D'Alì Pucci Giuseppe, Antonietta ed Antonio; Assereto Ada ed Aldo; De Stefani Michele; Solina Maria; Salvo Gustavo ed Umberto; Platamone Enrico, Stefano ed Antonietta; D'Alì Giacomo, Pietro, Antonio; Inglese Antonio ed Inglese Antonietta, per il complessivo prezzo di L. 6.044.000, l'appezzamento di terreno - esteso mq. 1588 - sito in Trapani, dipendente dalla Salina Collegio, nel catasto censito alla partita 16606, foglio 8, particella 91.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966.

Assegnazione di un componente alla 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 30 luglio 1966, n. 2323, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del Genio civile Caimo dott. ingegnere Italo sia assegnato alla 1ª Sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Caimo dott. ing. Italo è assegnato alla 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1966
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 154

(10961)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1966.
Sostituzione di un membro del Comitato geologico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1964, registro n. 12, foglio n. 363, con il quale è stato ricostituito il Comitato geologico previsto dall'art. 3 della legge 1960, n. 15, sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1966, registro numero 492, foglio n. 361, con il quale l'ing. Enzo Beneo, capo del Servizio geologico, ha rassegnato le proprie dimissioni dal posto e dall'impiego, a decorrere dal 1° settembre 1966;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato geologico, in qualità di membro, il nuovo capo del Servizio geologico prof. ing. Attilio Moretti, ai sensi della lettera *e*) dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1966, il prof. ing. Attilio Moretti, capo del Servizio geologico, è nominato membro del Comitato geologico, in sostituzione dell'ingegnere Enzo Beneo dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1966
Registro n. 16 *Industria e commercio, foglio n.* 378

(10917)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato di Cetona (Siena) ed area circostante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato ed area circostante nel comune di Cetona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cetona (Siena);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del signor Jacomini Santi, dei sigg. Dionisi Giuseppe, Arturo e Flavio, del sig. Morettoni Savino, della signora Tosoni Alma, del sig. Bacci Pasquale, dei signori Baglioni Salvatore e Raffaello, del sig. Rossi Ferrini Renato, del sig. Rossi Giulio, dei signori Bernardini Giacomo e Attilio, dei signori Bali Domenico, Angelo e Alfredo, della signora Aggravi Biagina, delle signore Bocchini Maria e Rina e Peppicelli Assunta, dalla Amministrazione contessa Gina Grottanelli Bruno, del signor Fabietti Agostino, del sig. Bocchini Luigi, dei signori Bocchini Rino e Ottavio, della signora Picchi Giulia, del sig. Saracini Armando, del sig. Baccelli Anselmo, del Consorzio stradale « Ponticelli » S. Antonio, della Confederazione nazionale coltivatori diretti sezione di Cetona, dell'Associazione sindacale U.I.L., del Partito socialista democratico italiano sezione di Cetona, della Associazione giovanile coltivatori diretti Club 3° P. di Cetona e dell'Associazione sindacale C.I.S.L. sezione di Cetona;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi alti valori panoramici ed ambientali, costituiti dallo stesso abitato di Cetona e da altri importanti elementi come il complesso di San Francesco e quello del Belvedere, rappresenta un quadro naturale d'incomparabile bellezza godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, nonchè un insieme di cose immobili di valore estetico e tradizionale, ove l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cetona (Siena), costituita dal centro abitato ed area circostante, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: confine con il territorio comunale di Sarteano;

est: a partire dal confine del territorio comunale, segue la strada provinciale per Sarteano, la via San Sebastiano e la strada provinciale Traversa fino al bivio in località Casa Madonna;

sud: strada con direzione sud-ovest e poi sud fino alla strada comunale Ponte alle Gore-Sant'Antonio; segue quest'ultima strada fino al torrente di Bargnano; torrente di Bargnano fino all'incrocio con la strada San Casciano dei Bagni-Sarteano;

ovest: strada San Casciano dei Bagni-Sarteano fino al confine del territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Cetona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua

pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del 18 *maggio* 1965

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 18 del mese di maggio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore undici, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CETONA - Centro abitato e zona circostante - Proposta di vincolo.

(*Omissis*).

1) CETONA - Centro abitato e zona circostante - Proposta di vincolo.

Su invito del presidente, il prof. Carli richiama all'attenzione dei componenti la grande bellezza paesistica di Cetona e della zona circostante il centro abitato, che presenta elementi di altissimo valore panoramico ed ambientale. Già da tempo si è manifestata l'opportunità di predisporre un'adeguata tutela della località, al fine di evitare che inserimenti non controllati in sede paesistica possano compromettere l'aspetto dei luoghi.

Il sindaco di Cetona, al quale vengono illustrate e descritte le delimitazioni della zona che si propone per il vincolo, concorda sulla necessità di una fattiva collaborazione tra Comune e Soprintendenza al fine di salvaguardare e valorizzare la località nell'interesse generale.

La Commissione all'unanimità, riconosciuto che la zona comprendente l'abitato di Cetona ed altri importanti elementi, quali il complesso di San Francesco e quello di Belvedere, presenta carattere di eccezionale bellezza per la spontanea concordanza tra l'espressione della natura e quella dei nuclei tradizionali, e riconosciuto altresì che la zona stessa offre una serie di quadri panoramici di grande interesse godibili da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, propone di sottoporre a vincolo la località così delimitata:

nord: confine con il territorio comunale di Sarteano;

est: a partire dal confine del territorio comunale segue la strada provinciale per Sarteano, la via San Sebastiano e la strada provinciale Traversa fino al bivio in località Casa Madonna;

sud: strada con direzione sud-ovest e poi sud fino alla strada comunale Ponte alle Gore - Sant'Antonio; segue questa ultima strada fino al torrente di Bargnano; torrente di Bargnano fino all'incrocio con la strada San Casciano dei Bagni-Sarteano;

ovest: strada San Casciano dei Bagni-Sarteano fino al confine del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: CORNICE

(10844)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 31 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966; 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 1966; 30 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1966 e 1° agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 5 ottobre 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'11 ottobre 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la temporanea importazione di sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè di sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati all'esportazione.

La quantità minima di sughero per l'ammissione alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione del prodotto ottenuto sono rispettivamente fissati in kg. 100 e mesi sei.

Dall'entrata in vigore del presente decreto resta revocata la concessione relativa a sughero naturale, grezzo, di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione dei turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione, prorogata per ultimo con il decreto ministeriale 1° agosto 1966.

Art. 2.

La concessione concernente il burro di cacao ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolata, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 1966, fino al 28 ottobre 1966, è nuovamente prorogata, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, fino al 28 aprile 1967.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate, per ultimo, con il decreto ministeriale 30 aprile 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1966)	14 novembre 1966	13 maggio 1967
2. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1966)	15 novembre 1966	14 maggio 1967
3. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1966)	10 novembre 1966	9 maggio 1967
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1966)	18 novembre 1966	17 maggio 1967
5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1966)	18 novembre 1966	17 maggio 1967
6. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 novembre 1966)	7 novembre 1966	6 maggio 1967
7. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1966)	18 novembre 1966	17 maggio 1967
8. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1966)	18 novembre 1966	17 maggio 1967
9. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisione, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1966)	3 novembre 1966	2 maggio 1967
10. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, *unitamente a materiali nazionali*, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 novembre 1966)	3 novembre 1966	2 maggio 1967
11. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale *per ciascun film e per ciascun tipo di formato* di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi o controtipi di film, sia a colori che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1966)	3 novembre 1966	2 maggio 1967
12. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1966)	28 novembre 1966	27 maggio 1967
13. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiere, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiori a kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1966)	15 novembre 1966	14 maggio 1967
14. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1966)	14 novembre 1966	13 maggio 1967
15. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 novembre 1966)	15 novembre 1966	14 maggio 1967
16. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1966)	15 novembre 1966	14 maggio 1967

Art. 4.

Le concessioni sottoindicate sono prorogate e/o modificate come segue:

1) La concessione concernente l'acetone, le basi piridiche, il nitrato ed il cloridrato di guanidina, la tiourea tecnica, la piridina pura, l'anidride succinica, per la produzione di sulfamidici, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 30 aprile 1966, fino al 13 novembre 1966, è nuovamente prorogata fino al 13 maggio 1967, intendendosi, però, modificata dalla data di pubblicazione del presente decreto in: « nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici ».

2) La concessione concernente l'olio di anilina, il carbone attivo ed il dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 30 aprile 1966, fino al 21 novembre 1966, è nuovamente prorogata fino al 21 maggio 1967, intendendosi, però, modificata dalla data di pubblicazione del presente decreto in: « olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere ».

3) La concessione concernente i tessuti di lana o peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 grammi il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti e stampati e/o confezionati in sciarpe; e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri, prorogata, per ultimo, con il decreto ministeriale 30 giugno 1966, fino al 19 gennaio 1967, dalla data di pubblicazione del presente decreto è modificata limitatamente al peso dei tessuti, che viene portato « da 160 a 220 grammi » a « 160 a 500 grammi il metro quadrato ».

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1966.

Sostituzione di tre membri della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Viste le note del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari numeri 24756 e 32469 datate, rispettivamente, 4 agosto 1966 e 7 novembre 1966, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire i signori Mari Antonio, Di Pippo Domenico e Gramegna Giuseppe - membri della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro - con i signori Matera Angelo, Colapietro Lorenzo e Di Corato Riccardo;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Matera Angelo, Colapietro Lorenzo e Di Corato Riccardo sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Bari - quali rappresentanti dei lavoratori aderenti alla C.G.I.L. - in sostituzione dei signori Mari Antonio, Di Pippo Domenico e Gramegna Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(117)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Broncoleina Ramella » sciroppo della ditta Confas, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4047/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 febbraio 1961, con il quale è stata registrata al n. 2156 la specialità medicinale denominata Broncoleina Ramella sciroppo flacone grammi 150 a nome della ditta Confas Concessioni Farmaco Sanitarie, con sede in Milano, via M. Melloni, 25, attualmente via Baldo degli Ubaldi, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. M. Marchesi, sita in Milano, via Ettore Ponti, 40;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato, essendo stata riscontrata l'assenza totale degli alcaloidi dell'ipocacuana per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Broncoleina Ramella sciroppo, registrata al n. 2156 con decreto in data 20 febbraio 1961 a nome della ditta Confas Concessioni Farmaco Sanitarie, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10845)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Broncoleina Chinin Ramella A + D2 » supposte della ditta Confas, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4048/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 febbraio 1961, con il quale è stata registrata al n. 2156/B la specialità medicinale denominata Broncoleina Chinin Ramella A+D2, categoria supposte, a nome della ditta Confas, Concessioni Farmaco Sanitarie, con sede in Milano, via M. Melloni n. 29, attualmente via Baldo degli Ubaldi, 8, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. M. Marchesi, sita in Milano, via E. Ponti, 40;

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto di vitamina A è risultato inferiore del 70% rispetto a quello dichiarato, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Broncoleina Chinin Ramella A+D2 categoria supposte, registrata al n. 2156/B, in data 20 febbraio 1961 a nome della ditta Confas, Concessioni Farmaco Sanitarie, con sede in Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10846)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Esachinolina » compresse della ditta Ergopharma, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 4049/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 marzo 1962, con il quale è stata registrata al n. 4442 la specialità medicinale denominata Esachinolina, nella forma di preparazione 18 compresse da gr. 0,54, a nome della ditta Ergopharma, con sede in Pisa, viale Bonaini, 6, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Biagini, sita in Pisa, Lungarno Galilei, 2;

Considerato che da un controllo effettuato presso il Laboratorio chimico provinciale di Pescara su campioni prelevati presso il deposito medicinali della ditta, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto di esametilentetramina è risultato inferiore dell'86 % rispetto al dichiarato e che per tale valore ottenuto è stato necessario procedere all'analisi di revisione con un altro controllo, che è stato effettuato presso l'Istituto superiore di sanità in Roma, pure con esito sfavorevole, poichè l'esametilentetramina accertata è risultata del 67,5 % rispetto a quella dichiarata;

Ricorre, pertanto l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Esachinolina (18 compresse da g. 0,54), registrata al n. 4442, in data 9 marzo 1962 a nome della ditta Ergopharma con sede in Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Pisa è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10847)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1966.

Nomina dei componenti la deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Padova;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova;

Decreta:

La deputazione della Borsa-merci di Padova per l'anno 1967 è composta come appresso:

Membri effettivi:
Agugiaro dott. Riccardo;
Bossi cav. Antonio;
Magni dott. Gianni.

Membri supplenti:
Conforti cav. Pietro;
Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1966.

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pistoia, approvato con regio decreto 7 gennaio 1943, n. 6519, il primo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 1960, il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1955, n. 5306, il terzo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1957, n. 4497, il quarto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1958, n. 4716, il quinto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 5823, il sesto elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 21 gennaio 1963, n. 483, ed il settimo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 28 dicembre 1965, n. 2920;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Pistoia;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema dell'ottavo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Pistoia;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Pistoia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pistoia

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
364	Sorgenti del Casone (n. 4)	Casone	Pistoia	Sorgenti stesse
365	Sorgente Compognana (n. 2)	Compognana	Id.	Id.
366	Sorgente della Querciola	Querciola	Id.	Id.
367	Sorgenti Val di Prata (n. 3)	Val di Prata	Id.	Id.
368	Sorgente Javaccelli	Javaccelli	San Marcello P.	Id.
369	Sorgente Morviducci	Croce a Veglia	Pescia	Id.
370	Sorgente La Forra	Croce a Veglia	Id.	Id.
371	Sorgente Arsiccioli	Arsiccioli	Pistoia	Id.
372	Fosso della Maona	Rio Rinfresco	Montecatini Terme	Dalle origini allo sfocio del rio Rinfresco
373	N. 3 pozzi in destra del torrente Nievole su terreno di proprietà Tessi ing. Amedeo, Maria, Nella, Rina, Margherita ed Olga, distinto al catasto del comune di Monsummano Terme nel foglio di mappa n. 1 mappale n. 3	Poggetto	Monsummano Terme	Pozzi stessi per la intera portata estraibile
374	N. 3 pozzi in sinistra del torrente Nievole su terreno di proprietà del comune di Montecatini Terme, distinto al catasto del comune di Monsummano Terme nel foglio di mappa n. 12 con il mappale n. 350-*b*	Poggetto	Id.	Id.
375	Sorgente Migliari	Crespole	Piteglio	Sorgente stessa

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(10672)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 dicembre 1965, n. 162, con il quale l'Amministrazione provinciale di Savona ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Noli-Magnone-Vezzi Portio »: dall'abitato di Noli presso il chilometro 589,300 della strada statale « Aurelia » alla provinciale « Finale-Minie-Spotorno » in località Voze, e da questa per Gandaglia Finocchi, Magnone sino alla provinciale « Spotorno-Vezzi Portio-Finale » in località Santa Libera (estesa di km. 6,800);

Visto il voto 13 settembre 1966, n. 1276, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, pertanto, può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Noli-Magnone-Vezzi Portio »: dallo abitato di Noli presso il km. 589,300 della strada statale « Aurelia », alla provinciale « Finale-Minie-Spotorno » in località Voze, e da questa per Gandaglia Finocchi, Magnone sino alla provinciale « Spotorno-Vezzi Portio-Finale » in località Santa Libera (estesa km. 6,800) in provincia di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(10859)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Modifica della denominazione della strada provinciale « Casteldelpiano - Pozzo Stella », in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il piano generale di provincializzazione predisposto dall'Amministrazione provinciale di Grosseto a termini dell'art. 16 della legge n. 126 ed approvato con il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1960, n. 121, con cui sono state anche provincializzate le strade indicate nell'elenco facente parte integrale del decreto stesso, elenco predisposto in base al piano stralcio redatto dalla Provincia suindicata;

Ritenuto che nel piano generale suddetto, al n. 26 elenco *b*), risulta riportata la strada « Casteldelpiano-Pozzo Stella »: da Casteldelpiano alle Macinaie e al confine della provincia di Siena (km. 12 + 460), mentre nel citato piano stralcio tale strada è riportata solo per il tratto « Casteldelpiano-Macinaie »;

Ritenuto che, conseguentemente, con il decreto ministeriale sopra citato è stata classificata la strada in parola omettendo il tratto terminale « dalle Macinaie al confine provincia di Siena » (km. 2 + 460) ferma restando, però, l'estesa di km. 12 + 460;

Vista la nota 17 ottobre 1966, n. 22965, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto di rettificare il succitato decreto ministeriale in base a quanto sopra riportato;

Ritenuto che tale rettifica si concretizza, in sostanza nella provincializzazione del tratto « Macinaie-confine provincia di Siena » di km. 2 + 460;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto « dalle Macinaie al confine provincia di Siena ».

La denominazione del tracciato della strada provinciale « Casteldelpiano-Pozzo Stella » classificata provinciale con il decreto di cui alle premesse viene modificata in « Casteldelpiano alle Macinaie e al confine della provincia di Siena » (estesa km. 12 + 460).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Declassificazione dalle provinciali di un tronco di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 29 ottobre 1965, n. 7614, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pavia ha, fra l'altro, deliberato di declassificare da provinciale a comunale il tronco stradale: da Gravellone (presso Pavia) per Sabbione a Carbonara Ticino - della strada provinciale « Pavia-Mortara », a seguito della costruzione di variante;

Visto il telegramma 25 ottobre 1966 della Provincia suddetta;

Visto il voto 2 giugno 1966, n. 773, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla declassificazione dalle provinciali del tronco di strada in parola;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada anzidetto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tronco di strada: da Gravellone (presso Pavia) per Sabbione a Carbonara Ticino - della strada provinciale « Pavia-Mortara » cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di San Martino Siccomario e Carbonara Ticino per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(10964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 361-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 361-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Pettini Vinicio, con sede in Firenze, via Frà Giov. Angelico, n. 7.

(10876)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 281-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Politi Mario, con sede in Firenze, via Caponsacchi n. 56 ha denunciato lo smarrimento di due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 281-FI », a suo tempo assegnato alla Ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(10877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 4402/1/14/16 del 15 novembre 1966, l'Università di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Angiolillo Maria ved. Cianciola, destinata ad integrare il capitale della borsa di studio « Dr. Costantino Cianciola ».

(10838)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 44380 del 17 novembre 1966, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 7.000.000, disposta in suo favore dalla signora Delfina Ghiron ved. Levi, per l'istituzione di una borsa di studio, a favore di uno studente del corso di laurea in Chimica dell'Università di Pavia, intitolata « Prof. Giorgio Renato Levi ».

(10596)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare un immobile sito in Pesaro.

Con decreto ministeriale n. 300.15/1529 del 17 dicembre 1966, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a permutare con il sig. Antonio Morici, l'immobile di sua proprietà sito in Pesaro, piazzale degli Innocenti, distinto in catasto al foglio 20, n. 144, con tre fabbricati da destinarsi ad altrettante Case della madre e del bambino e da costruirsi in Pesaro, rioni di Soria, Pantano e Muraglia.

Sono state prescelte dal sig. Morici ed accettate dalla Croce Rossa italiana per la permuta, le seguenti aree: mq. 1780 sita in via Nirati, mq. 1291 in via Negrelli e mq. 1240 in via Gattoni. Le tre aree sono distinte in catasto ai fogli 40 mapp. 271, 40 mapp. 608/*h* e 19 mapp. 121/*b*.

(10883)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6612 in data 22 dicembre 1966, il gr. uff. Mario Costantini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

(10965)

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6638 in data 22 dicembre 1966, il prof. Giuseppe Arcaroli e il prof. Gerlando Scimè, sono stati confermati, rispettivamente, nelle cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

(10966)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Santerno, con sede in Firenzuola (Firenze).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11467 in data 20 dicembre 1966, è approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Santerno, con sede in Firenzuola (Firenze), deliberato dal commissario straordinario in data 27 maggio 1966.

(10768)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bidoggia-Grassaga, con sede in Oderzo (Treviso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12233 in data 20 dicembre 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bidoggia-Grassaga, con sede in Oderzo (Treviso), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 luglio 1966.

(10767)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.602.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(58)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di San Benedetto Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.614.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(59)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.744.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(45)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.955.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(46)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Gambatesa (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.762.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(47)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.445.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(48)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.008.958, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(49)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.048.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(50)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1966, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 427.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.028.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.009.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(61)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.976.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(62)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Siano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.870.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(63)

Autorizzazione al comune di Torchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Torchiara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.266.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(64)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.582.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(65)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.342.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(66)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.852.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(67)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.337.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(68)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1966, il comune di Lastra a Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.306.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(69)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.282.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(70)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Valledoria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(71)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(72)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(73)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(74)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.216.356, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(75)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.855.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(76)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.547.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(77)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 809.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(78)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.941.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(79)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.762.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(80)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 10 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	625,10	625,13	625,10	624,05	625 —	625,095	625,10	625 —	625,05
$ Can.	577,84	578,70	578,90	578.625	578.65	577,25	578,65	578,625	577,37	578.80
Fr. Sv.	144,30	144,34	144,37	144,38	144,35	144,31	144,365	144,38	144,29	144.35
Kr. D.	90,52	90,44	90,43	90,45	90,45	90,56	90,43	90,45	90,48	90,50
Kr. N.	87,37	87,36	87,38	87,36	87,50	87,37	87,375	87,36	87,39	87.38
Kr. Sv.	120,78	120,78	120,78	120,795	120.70	120,78	120,793	120,795	120,79	120.80
Fol.	173,10	173,08	173,05	173,065	173,10	173 —	173,06	173,065	173.17	173.05
Fr. B.	12,48	12,485	12,4920	12,49	12,48	12,47	12,4890	12,49	12,49	12.49
Franco francese	126,28	126,26	126,30	126,31	126,25	126,30	126.31	126,31	126,32	126.25
Lst.	1743,79	1743,30	1743,45	1743,60	1743,25	1743,95	1743,50	1743,60	1743,80	1743,30
Dm. occ.	157,07	157,03	157.05	157,045	157 —	157,08	157,055	157,045	157,06	157 02
Scell. Austr.	24,16	24,16	24.17	24.16875	24,10	24,16	24,1680	24,16875	24,16	24.16
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,75	21,75	21,75	21,74	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4425	10,4325	10,43	10,43	10,4310	10,4325	10,43	10,43

Media dei titoli del 10 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,025

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100.25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100.20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,097
1 Dollaro canadese	578.637
1 Franco svizzero	144,372
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87.367
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	173,062
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	126.31
1 Lira sterlina	1743.55
1 Marco germanico	157.05
1 Scellino austriaco	24.168
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	10,432

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 settembre 1966 dalla signora Cerkvenik Leonardina in Caschi, nata a Trieste il 6 novembre 1920 e qui residente in viale D'Annunzio 23, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cerqueni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Cerkvenik Leonardina in Caschi è ridotto nella forma italiana di Cerqueni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10889)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 luglio 1966 dal sig. Cèchin Clemente, nato a Chiopris Viscone (Udine) il 25 aprile 1910, residente a Trieste in via dell'Industria 30, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cecchini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cechin Clemente è ridotto nella forma italiana di Cecchini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Cagnin Alda, nata a Trieste il 24 maggio 1935, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 dicembre 1966

Il prefetto: CAPPELLINI

(10890)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza in data 20 dicembre 1966;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23 e 24 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di vice referendario stenografo. Due dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti di ruolo o al personale a qualunque titolo in servizio continuativo presso la Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero in lettere o filosofia presso la corrispondente Facoltà universitaria.

I candidati non devono aver superato i 32 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattisi di appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, superare i 40 anni. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera di cui al primo comma.

I requisiti di cui al secondo e terzo comma devono essere posseduti alla data del 28 febbraio 1967.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale, entro la predetta data, domanda in carta bollata da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, gli uffici esercitati, nonchè eventuali pubblicazioni;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza nella formazione della graduatoria.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati ammessi agli esami orali la presentazione dei documenti probatori delle notizie fornite nella domanda di ammissione e sottoporre il candidato ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esami sono scritte ed orali. Le prove scritte attengono allo svolgimento di:

1) un tema di procedura parlamentare;

2) un tema di storia italiana contemporanea con particolare riguardo agli avvenimenti politico-parlamentari degli ultimi cento anni;

3) cinque prove tecniche consistenti in tre stenoscrizioni in aula durante le sedute dell'Assemblea e due di dettato stenografico con immediata traduzione in chiaro.

Il tempo massimo per lo svolgimento dei temi di cui ai numeri 1) e 2) è di otto ore.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

1) procedura parlamentare;

2) storia parlamentare;

3) istituzioni di diritto civile;

4) istituzioni di diritto pubblico.

Saranno ammessi a sostenere le prove orali i candidati che nelle prove scritte culturali e tecniche avranno conseguito la idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti a prova di una o più lingue straniere fino ad un massimo di quattro scelte fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo e russo.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove di esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, culturali e tecniche ed alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

La Commissione, prima che abbiano inizio le prove di esame, deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati.

Il punteggio finale risulterà dalla media dei voti conseguiti e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 30 centesimi di punto nonchè la conoscenza delle lingue fino ad un massimo di 20 centesimi di punto (0,05 massimo per ciascuna lingua).

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

7) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc. dichiarati all'atto della domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'Amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento il Presidente della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(140)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, numero 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Torino, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 19 (diciannove) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti alla segreteria della Commissione esaminatrice — presso l'Ufficio dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agenti di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Torino nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) *e* *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso,

assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse Valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità avanti alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse Valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggior età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio, mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 272000/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 dovranno, presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati *alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio* 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del Tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1966
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 390.

(10448)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in Chimica od in Chimica industriale conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32:

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950 n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere la prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale:

A) Prove scritte:

1) Tema su un argomento di chimica generale scelto fra i seguenti:

il legale chimico; proprietà delle soluzioni; equilibrio chimico; acidi e basi; misura del pH; conducibilità elettronica delle soluzioni acquose; potenziali di ossiriduzione; termochimica; elementi di radioattività.

2) Tema su un argomento di chimica analitica strumentale scelto fra i seguenti:

spettrofotometria di assorbimento nell'ultra-violetto, nel visibile e nell'infrarosso; spettrofotometria di fiamma di emissione e di assorbimento atomico; polarografia; cromatografia; elettroforesi.

3) Tema su un argomento di radiochimica scelto fra i seguenti:

elementi di chimica nucleare; impiego dei radionuclidi come traccianti isotopici; caratteristiche delle radiazioni alfa, beta, gamma e dei neutroni; tecnica di misura della radioatti-

vità; contaminazione radioattive e prevenzioni; elementi di dosimetria e tecnica di misura della dose; protezione dalle radiazioni nei laboratori.

B) Prove pratiche:

1) Ricerca dei gruppi funzionali presènti in una miscela di due sostanze organiche scelte fra quelle iscritte nella F.U.;

2) Analisi chimica quantitativa: dosaggio di due componenti di una miscela in soluzione di sali inorganici.

C) Prova orale:

Cultura nei campi della chimica indicati nelle prove scritte e nelle prove pratiche;

Legislatura italiana nel campo del controllo degli alimenti (in particolare le leggi n. 283 del 30 aprile 1962, n. 441 del 26 febbraio 1963; decreto ministeriale 31 marzo 1965 sulla disciplina degli additivi).

Lettura e traduzione all'impronta di un brano di chimica da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: francese; inglese; tedesco.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e glii nvalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi pre servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini

dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo

non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente del ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1966
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 122

(10211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore nelle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'Istituto di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Veduta la legge 29 ottobre 1960, n. 1396, concernente l'istituzione di un ruolo nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, e la tabella organica allegata;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore delle scuole elementari funzionanti presso l'Istituto per ciechi di Cagliari;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento delle scuole elementari annesse al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del citato Istituto per ciechi, in merito alla opportunità di procedere alla emanazione del bando di concorso, al fine di coprire con personale di ruolo il posto di direttore attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli al posto di direttore in prova delle scuole elementari per ciechi annesse allo Istituto per ciechi di Cagliari (coeff. 522).

Al concorso di cui al precedente comma possono parteciparc:

a) gli insegnanti elementari che abbiano, almeno da tre anni, alla scadenza del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti, oltre che del diploma conseguito presso la Scuola statale di metodo «Augusto Romagnoli» di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, in pedagogia e in filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero;

b) gli insegnanti elementari provvisti di diploma conseguito presso la Scuola statale di metodo «A. Romagnoli» di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, anche se non forniti di uno dei titoli di studio elencati ai numeri 1), 2) e 3) della precedente lettera *a*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1 intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al Provveditorato agli studi della Provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo, intestata al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di: non aver subìto condanne penali e di non aver carichi pendenti a loro carico; essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso; impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale che ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del Provveditorato agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il Provveditore agli studi invierà al Ministero Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il Provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte e orali avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti.

E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario di lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 334 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

I candidati privi della vista svolgeranno le prove scritte dettando il testo degli elaborati ad un amanuense scelto dal provveditore agli studi di Cagliari tra il personale di carriera esecutiva dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 10.

Sarà formata dalla Commissione giudicatrice la graduatoria di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, riportato da ciascuno dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente Provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1 o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista, in originale o in copia autentica, o documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, (esclusa la cecità), questa dovrà essere specificamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

La cecità non costituisce motivo di esclusione.

Nomina

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori delle scuole elementari per ciechi in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1966
Registro n. 98 Pubblica istruzione, foglio n. 315

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1) La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi della educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.
Problemi socio-economici e problemi scolastici.
3) Elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi.
4) Il pensiero pedagogico degli scrittori e degli educatori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti.
5) Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola allo aperto e le differenzazioni didattiche.
Unità e differenzazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina scelta.
I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.
6) Elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi.
7) Vita scolastica nell'Istituto per ciechi. Organizzazione del tempo libero.
8) I programmi d'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi dal 1924 ad oggi.
9) Conoscenza dell'uso del materiale didattico per le scuole dei ciechi.
10) Conoscenza delle principali organizzazioni che operano nel settore dei minorati della vista.
11) Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.
12) Conoscenza di un'opera di Augusto Romagnoli riguardante l'educazione dei ciechi.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.
b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.
c) Amministrazione decentrata e amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.
d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.
b) Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dell'Istruzione elementare.
c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.
d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.
e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo; biblioteche scolastiche.
f) Edilizia scolastica. Arredamento.
g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.
h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.
i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.
b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.
c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quella del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.
d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.
e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.
f) Educazione fisica, giuochi, sport.
Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei programmi connessi con tale insegnamento.

(10546)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4893 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;
Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di S. Lorenzo, frazione Chorio;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 7110 in data 2 dicembre 1966, la sottoelencata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco indicata:
Sergi Anna Maria: S. Lorenzo, frazione Chorio.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 20 dicembre 1966

Il medico provinciale: LANIA

(10973)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.